

Borsa di Studio 2015 - 2016

BANDO per l'ASSEGNAZIONE
di
BORSA DI STUDIO
agli studenti universitari

NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PRESENTE BANDO SI È TENUTO CONTO:

- *delle disposizioni fissate dal D. Lgs. n.68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti” ed in particolare l’articolo 8 comma 5 che proroga l’applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM del 9 aprile 2001 sino all’adozione dei decreti attuativi di revisione delle normative in materia di diritto allo studio;*
- *della riforma degli ordinamenti didattici degli Atenei, di cui al Decreto del M.U. R.S.T. del 3-11-1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *della riforma delle Accademie e dei Conservatori di cui alla Legge 21-12-1999 n. 508 ed il riordino delle Scuole Superiori di Interpreti e Traduttori di cui al Decreto M.I.U.R. del 10-1-2002, n. 38;*
- *del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9-4-2001 “uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390” con particolare riferimento ai soggetti ammissibili ed alle condizioni economiche e di merito;*
- *della Legge Regionale n. 11/1997 istitutiva dell’A.R.D.S.U. modificata ed integrata da successive ulteriori Leggi Regionali n. 30/1999 e n. 11/2006;*
- *della legge 240/2010 (riforma Gelmini del diritto allo studio universitario) ha introdotto nuovi principi nella gestione del D.S.U. già a partire dall’anno accademico 2011/2012 e che di conseguenza necessita adeguare i nuovi bandi sia per le borse di studio che per i posti alloggio;*
- *della disciplina dell’I.S.E./I.S.P., di cui ai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e s.m.i., prescritta dal D.P.C.M. 9.4.2001 per le modalità di calcolo della condizione economica degli studenti per l’ammissibilità agli interventi;*
- *dell’adeguamento dell’indice ISTAT dei limiti massimi di I.S.E.E ed I.S.P. e degli importi rideterminati con Decreto Ministeriale del 14-07-2015 n. 486;*
- *delle linee-guida validate dal Comitato Paritetico di Amministrazione dell’A.R. D.S.U. nella seduta del 20 luglio 2015 con delibera n.6.*

SOMMARIO

BANDO per il conferimento di BORSE di STUDIO	4
Art. 1 DESTINATARI	4
Art. 2 CORSI di STUDIO per la CONCESSIONE dei BENEFICI.....	5
Art. 3 PREMI di LAUREA	5
Art. 4 MODALITA' di DEFINIZIONE delle GRADUATORIE	6
Art. 5 CRITERI per la determinazione delle CONDIZIONI ECONOMICHE.....	9
Art. 6 CRITERI per la DETERMINAZIONE del MERITO	11
Art. 7 IMPORTO delle BORSE di STUDIO	13
Art. 8 RIPARTIZIONE FONDI.....	14
Art. 9 DOMANDA, AUTOCERTIFICAZIONE e GRADUATORIE	15
ART. 10 MOTIVI DI ESCLUSIONE	16
Art. 11 RICORSI con INOLTRO DOCUMENTAZIONE.....	17
Art. 12 REVOCA della BORSA di STUDIO.....	188
Art. 13 ACCERTAMENTI sulla VERIDICITA' delle DOMANDE	199
Art. 14 TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI	19
Art. 15 RESPONSABILITA' del PROCEDIMENTO.....	19
Art. 16 NORMA di RINVIO	19

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

Per l'anno accademico 2015/2016 saranno assegnate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.) mediante pubblico concorso, borse di studio da erogarsi entro i limiti della disponibilità finanziaria nei termini e con le modalità di seguito riportate.

Ai sensi dell'art.7, lett. d) della Legge 390/91, queste non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, ivi comprese quelle erogate da altre Università ed istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

ART. 1 DESTINATARI

1. Hanno titolo a partecipare al concorso, entro i termini e con le modalità del presente bando, se in possesso dei requisiti soggettivi relativi a condizione economica e merito di cui agli artt. 3 e 4 D.P.C.M. 30-04-1997 ed artt. 5 e 6 D.P.C.M. 9-04-2001, gli studenti che:
 - a) ne fanno richiesta;
 - b) sono iscritti all'Università degli Studi di Basilicata;
 - c) sono iscritti ai Conservatori di musica;
 - d) Corsi di Teologia solo gli studenti del Seminario Maggiore di Potenza;
 - e) Corsi di laurea di medicina e chirurgia (ex.DUS) con sede didattica in Basilicata
 - f) si iscrivono per la prima volta ad istituti universitari ed a corsi di istituti superiori di grado universitario, nonché ai corsi di cui alla L.R. 19/1998 che rilascino titoli aventi valore legale.
 - g) sono iscritti ai corsi di cui al Decreto M.U.R.S.T. n.509/1999 di laurea (*I° livello*), di laurea magistrale (*II° livello*), ai dottorati di ricerca attivati dall'Università ai sensi del Decreto Legislativo 210/1998 art. 4, ed alle scuole di specializzazione (*III° livello*);
2. Tutti gli studenti, ad eccezione di quelli espressamente esonerati, dovranno aver versato per l'a.a. 2015/2016 la vigente tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 o per il tramite della struttura formativa di riferimento o direttamente con bonifico bancario presso:

Banca Popolare dell'Emilia Romagna, codice IBAN: **IBAN: IT – 24 – N – 05387 – 04204 – 000009336368** in favore dell'A.R.D.S.U., con la causale: tassa regionale per il diritto allo studio universitario di Basilicata a. a. 2015/16.

Gli studenti che si iscrivono al 2°-3°-4°-5° anno primo livello e ciclo unico, 2° anno secondo livello e ultimo semestre primo e secondo livello iscritti all'Università di

Basilicata, dopo aver compilato esattamente la domanda di borsa di studio potranno stampare una “ricevuta” da consegnare alla segreteria generale degli studenti UNIBAS e sarà esonerato dal pagamento della prima rata di iscrizione all’a.a. 2015-2016;

3. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti (*tra cui borse di studio*) sono attribuiti anche agli iscritti ai corsi di studio a livello universitario aventi valore legale attivati prima del Decreto M.U. R.S.T. 509/1999, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più 1 a decorrere dall’anno di prima immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o istituto superiore di grado universitario, ossia agli studenti iscritti non oltre il I° anno fuori corso all’atto della presentazione della domanda.

ART. 2 CORSI DI STUDIO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. In conformità alle prescrizioni del già indicato D.P.C.M. 2001 i benefici sono concessi per il conseguimento, per la prima volta in assoluto, di ciascuno dei livelli dei corsi di cui al precedente art. 1, nei seguenti termini:
 - a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di 7 semestri, a partire dal I° anno di immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o Istituto superiore di grado universitario;
 - b) per gli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale, per un periodo di 5 semestri, a partire dal I° anno di immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o Istituto superiore di grado universitario di II° livello;
 - c) per gli iscritti ai corsi a ciclo unico, per un numero di anni pari alla durata del corso di studio più 1 semestre, a partire dal I° anno di immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o Istituto superiore di grado universitario;
 - d) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dal I° anno di immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o istituto superiore di grado universitario di III° livello.

ART. 3 PREMI DI LAUREA

1. Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea (*nuovo ordinamento*) o di laurea specialistica (*nuovo ordinamento*), rigorosamente entro la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, può beneficiare anche di un’integrazione in denaro rapportata in base al nuovo regolamento vigente
2. La richiesta, a pena di decadenza, con allegato certificato di laurea, dovrà essere inoltrata all’A.R.D.S.U. tramite apposito procedimento a mezzo PEC entro e non oltre 30 giorni dalla data di conseguimento del titolo (*o dall’acquisizione del necessario certificato di laurea*);

ART. 4 MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Per gli iscritti per la prima volta al 1° anno dei corsi di laurea i benefici sono attribuiti a chi é in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art.3 del D.P.C.M. 30-04-1997 ed art.5 del D.P.C.M. 9-04-2001; i requisiti di merito sono valutati ex-post con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 9-04-2001;
2. Per gli iscritti al 1° anno dei corsi di laurea specialistica i benefici sono attribuiti a chi é in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 9-04-2001, ammesso ai corsi con le modalità previste dal rispettivo ordinamento didattico, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del Decreto M.U.R.S.T. 509/1999 e che abbia ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti; i requisiti di merito sono valutati ex-post con le modalità di cui art. 6 D.P.C.M. 9-04-2001;
3. Per gli iscritti al 1° anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca i benefici sono attribuiti a chi é in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 9-04-2001 e di merito richiesti per l'ammissione ai corsi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;
4. agli studenti con età non superiore ai 35 anni facendo riferimento all'anno di nascita (non oltre al 1980)
5. L'immatricolando eventualmente tenuto a sostenere prove di ammissione sarà ammesso al concorso con riserva, subordinando all'esito positivo di tali prove la conferma della eventuale assegnazione; in caso di esito negativo, lo studente, iscrivendosi ad altra facoltà, potrà confermare la richiesta di borsa di studio già inoltrata relativamente alla nuova iscrizione: l'immatricolando, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dell'esito dell'ammissione dovrà inoltrare all'A.R.D.S.U. il certificato di iscrizione universitaria;
6. Le graduatorie pubblicate sono vevoli, quale formale avviso di notifica, a decorrere dal giorno della loro pubblicazione, che avverrà con l'affissione all'Albo dell'A.R.D.S.U. sul sito www.ardsubasilicata.it; l'Ente si riserva, altresì, la facoltà di attivare ogni altra forma di comunicazione ritenuta utile ad informare gli interessati, quale e-mail e sms.
7. Per la concessione dei presenti benefici si procederà alla definizione delle graduatorie di idoneità, con le seguenti modalità:

valutazione anche della documentazione da ciascuno in tempo utile prodotta che, a pena di esclusione, dovrà essere pienamente corrispondente con quanto inizialmente autocertificato; solo per gli studenti iscritti all'Università di Basilicata (UNIBAS) i dati relativi al merito e al reddito saranno forniti direttamente dalla segreteria, per altra documentazione autocertificata è necessario inviarla tramite

PEC in formato PDF nella domanda di partecipazione al bando; per gli studenti di altri istituti (Conservatori, Seminario e l'Università Cattolica con sede in Basilicata) dovranno integrare al momento della compilazione della domanda tutta la documentazione inizialmente autocertificata in formato PDF;

8. Per gli iscritti per la prima volta al 1° anno di tutti i corsi attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna distinzione per facoltà e corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. integrato di cui agli artt.3 del D.P.C.M. 30-04-1997 e 5 del D.P.C.M. 9-04-2001;
9. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al 1° le graduatorie saranno stilate sulla base della votazione media riportata negli esami di profitto superati, aumentata di 1 punto per ogni 12 crediti (nuovo ordinamento) superati rispetto al numero minimo di esami che costituisce la soglia di accesso e di 0,25 punti per ogni "lode" conseguita.
10. Le domande saranno ordinate nelle graduatorie in base al merito: in caso di parità precede il reddito più basso ed a parità di condizione economica la minore età anagrafica.
11. Nel computo degli esami e dei crediti si considerano soltanto quelli superati, verbalizzati e registrati entro il 10-08-2015.
12. Gli esami o crediti acquisiti all'estero nell'ambito del progetto Erasmus e quelli di passaggio ad altro corso e/o trasferimento ai fini del presente bando saranno valutati solo se convalidati entro il 27-05-2016 e documentati all'A.R.D.S.U., da parte dello studente, entro e non oltre il 06-06-2016.
13. Gli studenti fuori sede e pendolari risultati idonei all'ottenimento delle borse di studio se non ottengono il beneficio per insufficienza di fondi saranno ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per 1 anno; invece agli immatricolati si applica l'importo più basso delle vigenti tariffe.
14. In caso di successiva erogazione agli studenti fuori sede e pendolari di borsa di studio, da quanto dovuto per tale beneficio l'A.R.D.S.U. detrairà l'importo corrispondente ai buoni pasto fino ad allora erogati gratuitamente.
15. Gli studenti in sede dal secondo anno in poi che risultano idonei al bando borsa di studio possono beneficiare di un pasto al giorno gratuito.
16. Gli studenti che, durante l'a.a. in corso, si trasferiscono ad altri Atenei o rinunciano agli studi perdono il diritto alla concessione della borsa di studio, nonché tutti i connessi benefici.
17. Tipologie di studenti:
 - a. **studente in sede:** é tale chi ha nucleo familiare residente nel Comune in cui si svolgono i corsi ai quali é iscritto o che il comune di residenza dista massimo 25 km;

b. **studente pendolare**: è tale chi ha nucleo familiare residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano alla sede del corso frequentato con distanza minima di 26 km;

c **studente fuori sede**: è tale chi ha nucleo familiare residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato (oltre i 46 KM) e che per tale motivo ivi prende alloggio a titolo oneroso (con un importo mensile di sola locazione non inferiore ad € 150,00); utilizza strutture residenziali anche di privati per un periodo non inferiore a 10 mesi continuativi, compresi tra settembre 2015 e settembre 2016 (escluso il mese di agosto), la struttura in locazione deve cadere nel comune dove è la sede didattica o nei paesi che rientrano nella misura dei 25 Km pertanto considerati in sede; se l'alloggio non è a titolo oneroso o ha locazione mensile inferiore ad € 150,00 e il periodo è inferiore ai 10 mesi, lo studente è automaticamente ed insindacabilmente considerato d'ufficio "pendolare"; l'importo del contributo alloggio riconoscibile, ove lo studente idoneo, in carenza di posti alloggio, provveda autonomamente, è comunque al massimo pari alla differenza tra € 150,00 (attuale "retta") ed € 180,00 (attuale "retta" per esterni) escluse le spese di condominio o forniture elettriche/gas etc. in modo da assicurare le stesse opportunità sia agli studenti ospiti delle residenze che a quelli che provvedono autonomamente.

A dimostrazione della condizione di "fuori sede" occorre produrre copia del contratto di locazione con tutte le indicazioni necessarie, opportunamente registrato entro 27 ottobre 2015 (**trascrivendo i dati del contratto nella propria anagrafica alla voce domicilio pena l'esclusione dalla condizione di studente Fuori Sede**) di ogni anno; se la registrazione è effettuata on-line con le procedure fissate dall'Agenzia delle Entrate è sufficiente produrre solo la stampa dell'avvenuta registrazione, la certificazione della distanza chilometrica dal comune di residenza è stata stabilita dalla certificazione generata dal sito dell'ACI (Automobile Club Italia) dal 6 giugno 2013 che fanno parte integrante del presente bando a cui far riferimento, per i comuni con sede didattica diverse da quelle dei due capoluoghi bisogna generare il certificato al link: <https://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/>.

Il contratto va allegato alla domanda o integrato entro e non oltre il 27 ottobre 2015 a mezzo PEC inserendo all'oggetto della mail integrazione pratica borsa di studio e il numero del procedimento.

ART. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della nuova Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) riferita ai redditi dell'anno 2014 di cui al Decreto Legislativo 109/1998; costituiscono modalità integrative di selezione l'Indicatore della Situazione Economica all'estero e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (I.S.P.E/I.S.P.) anno 2014, la certificazione ISEEU-ISPEU è valida se accompagnata dalla certificazione ISEE/ISP.
2. Per la concessione dei presenti benefici il nucleo familiare dello studente è definito con le modalità previste dal D.P.C.M. 221/1999.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo 109/1998 al fine di tener conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
 - a. residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b. redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno 2 anni, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di 1 persona.
 - c. Fanno eccezione, se opportunamente documentate, le situazioni relative a orfani di entrambi i genitori o a chi, vivendo in comunità religiose, non fa affidamento sui redditi familiari.
 - d. Ai sensi del suddetto Decreto Legislativo 109/1998, modificato con decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico a fini irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico a fini irpef; tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.
 - e. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente; nel caso in cui i genitori facciano parte di 2 distinti nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.

4. Il reddito ed il patrimonio di fratelli e sorelle dello studente, facenti parte del nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo, nella misura del 50 %.
5. L'Indicatore della situazione economica all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'I.S.E.E., valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito dall'Agenzia delle Entrate.
6. Per tali redditi è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall'autorità diplomatica italiana competente per territorio o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana.
7. L'I.S.P. è calcolato con le modalità di cui al Decreto Legislativo 109/1998, tenendo anche conto dei patrimoni esteri, considerati con le seguenti integrazioni:
8. I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31.12.2014, sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di € 500 al metro quadro;
9. I patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13-2-04, ai sensi del D.L. 167/1990, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 227/1990, tenuto conto dell'annullamento della tabella 3 di cui al Decreto M.U.R.S.T. 23-4-1999, attuato con Decreto M.U.R.S.T. 4-8-2000.
10. Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 2, co. 1 D.P.C.M. 09.04.2001, L'I.S.E.E. del nucleo familiare, sommato con l'eventuale indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare € 20.998,37 e l'I.S.P.E. € 35.434,78; (occorre riportare e poi documentare i redditi prodotti nell'anno 2014).
11. Il Decreto Legislativo 109/1998 comunque esclude dai benefici gli studenti con I.S.P.E. superiore ad € 35.434,78; la situazione patrimoniale concorre nella misura del 20% alla formazione dell'I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente.
12. Qualora dal calcolo dell'I.S.P.E., applicate le detrazioni e franchigie previste per legge, si consegua un risultato negativo, ai fini del presente bando va considerato zero

ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO

1. studenti iscritti al I° anno

- a. Se di laurea il requisito di merito, valutato ex–post ovvero all’atto dell’erogazione della seconda rata della borsa di studio, è aver acquisito, entro il 30.11.2016, almeno 20 crediti formativi;
- b. se di laurea specialistica, già in possesso di almeno 150 crediti riconosciuti in ingresso, il requisito di merito, valutato ex–post ovvero all’atto dell’erogazione della seconda rata della borsa di studio, è aver acquisito, entro il 30.11.2016, almeno 20 crediti formativi oltre al recupero dell’eventuale debito formativo;
- c. se dei corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, i requisiti di merito sono quelli stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici;

La borsa di studio sarà revocata agli studenti iscritti al I° anno dei corsi di laurea e laurea specialistica che entro il 30.11.2016 non abbiano conseguito almeno 20 crediti formativi.

2. studenti iscritti ad anni successivi al I°

- a. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici gli studenti entro il 10.8.2015; devono possedere i seguenti requisiti:
 - I. per il II° anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;
 - II. per il III° anno, 80 crediti;
 - III. per l’ultimo semestre, 135 crediti.
- b. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, gli studenti, sempre 10.8.2015 devono possedere, oltre ai requisiti di cui alle precedenti lettere a.I) e a.II), i seguenti:
 - I. per il IV° anno, 135 crediti;
 - II. per il V° anno, 190 crediti;
 - III. per il VI° anno, ove previsto, 245 crediti;
 - IV. per l’ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno di corso, secondo le modalità di cui ai rispettivi ordinamenti didattici.
- c. Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente, su sua espressa richiesta, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” maturato sulla base dell’ anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:
 - I. 5 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il II° a.a.;

- II. 12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il III° a.a.;
 - III. 15 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli a.a. successivi al III° a.a.
- d. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici degli altri corsi di laurea magistrale lo studente, sempre entro il 10.8.2015, deve possedere i seguenti requisiti:
 - I. per il II° anno, 30 crediti;
 - II. per l'ultimo semestre, 80 crediti.
- e. Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea; tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
- f. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici, ove previsto, dei corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione prescritti dal rispettivo ordinamento.

ART. 7 IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO

a. a. 2015 / 2016		Ipotesi massima	Se con ISEE tra € 15.500,01 ed € 17.000	Se con ISEE tra 17.000,01 ed € 20.998,37	se con ISEE superiore ad € 20.998,37
STUDENTI		comunque con I.S.P.E.NON superiore ad € 35.434,78			
a)	FUORI SEDE	€ 5.100	€ 4.350	€ 3.800	€ 0
<i>(se beneficiario anche di posto-alloggio sarà detratto il corrispondente importo delle rette (€ 150,00/mese)</i>					
b)	PENDOLARI	€ 2.850	€ 2.100	€ 1.650	€ 0
c)	IN SEDE (oltre 1 buono pasto al giorno dal II° anno)	€ 1.950	€ 1.300	€ 800	€ 0

E' necessario indicare l'istituto di credito e il codice IBAN del proprio conto corrente dove sarà accreditato l'eventuale importo della borsa di studio spettante (art.12 del decreto legge 201, entrato in vigore il 6 dicembre 2011, limita l'utilizzo dei contanti, nelle transazioni uguali o superiori a € 1.000,00)

ART. 8 RIPARTIZIONE FONDI

- 1 il 25% dei fondi disponibili è destinato agli studenti iscritti al I° anno di corso di I° livello;
- 2 il 75% dei fondi disponibili è destinato agli studenti iscritti ad anni successivi al I° e I° anno di corso del II° e III° livello.
- 3 La suddetta quota del 75% é ulteriormente così ripartita tra gli studenti iscritti a:
 - 12% Lettere e Filosofia;
 - 6% Scienze Formazione Primaria V.O. e N.O.;
 - 14% Ingegneria;
 - 6% Agraria;
 - 8% Scienze MM.FF.NN.;
 - 7% corsi universitari di cui alla L.R. n. 19/1998 (*già Diplomi Universitari Sanitari*);
 - 2% Istituti superiori ex art. 1 del presente bando (*Teologia e Scienze Religiose*);
 - 1% dottorati di ricerca e scuole di specializzazione;
 - 5% laurea specialistica per anni successivi al I°: facoltà di Lettere ed Agraria;
 - 5% laurea specialistica per anni successivi al I°: facoltà di Ingegneria e SS.MM.FF.NN
 - 5% facoltà di Architettura
 - 13% facoltà di Economia;
 - 4% facoltà di Farmacia;
 - 5% I° anno di laurea specialistica;
 - 5% all'ultimo semestre (*di cui 3% al I° liv. e 2% al II° liv*);
 - 2% ai Conservatori di Musica per anni successivi al I° (*sia vecchio che nuovo ordinamento*).

ART. 9 DOMANDA, AUTOCERTIFICAZIONE E GRADUATORIE

1 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in forma di autocertificazione esclusivamente sull'apposito format on-line disponibile nell'area riservata dello studente sul sito www.ardsubasilicata.it, debitamente compilata in ogni parte, dovrà essere spedita a decorrere dal **10 agosto 2015** esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata dello studente rilasciata dall'A.R.D.S.U. entro e non oltre l' **08 ottobre 2015**.

(la PEC è rilasciata gratuitamente dall'ARDSU agli studenti che ne fanno richiesta per la prima volta su apposito modulo presente sul sito nell'area PEC, per gli studenti che sono già in possesso della casella di Posta Elettronica Certificata dell'A.R.D.S.U. devono effettuare il rinnovo al costo di € 6,40 direttamente dalla propria area riservata)

La domanda va inoltrata all'indirizzo protocollo@pec.ardsubasilicata.it il sistema è già preimpostato per l'inoltro in automatico;

gli studenti che si iscrivono al 2°-3° -4° - 5° anno primo livello e ciclo unico, 2° anno secondo livello e ultimo semestre primo e secondo livello iscritti all'Università di Basilicata, dopo aver compilato esattamente la domanda di borsa di studio, quindi in possesso dei requisiti di reddito e merito, potranno stampare una "ricevuta" da consegnare alla segreteria generale studenti UNIBAS e sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie per l'a.a. 2015-2016; **per gli studenti di altri istituti (Conservatori, Seminario, Dottorati- Scuole di Specializzazione e l'Università Cattolica con sede in Basilicata) dovranno integrare al momento della compilazione della domanda tutta la documentazione inizialmente autocertificata in formato PDF;**

I file devono essere nominati in base al loro contenuto (es.: contratto di locazione.pdf).

2 Ad ogni effetto, pena l'esclusione, farà fede la data generata dal sistema.

3 Le domande con le informazioni relative a condizioni economiche e di merito, sono presentate in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4 Come previsto dal M.I.U.R., si potranno eseguire controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni anche successivamente all'erogazione dei benefici; in caso di accertata difformità l'A.R.D.S.U. applicherà automaticamente le conseguenti sanzioni.

5 L'iscrizione allo schedario A.R.D.S.U. (*o il suo rinnovo*) per l'anno accademico di riferimento è imprescindibile pre-condizione per l'accesso a qualsiasi beneficio compilando il format on-line nell'area dedicata sul sito ARDSU.

6 Anche ai nuovi iscritti a tale schedario è richiesta solo la compilazione dello specifico format on-line disponibile sul sito www.ardsubasilicata.it.

7 Quanti non partecipano al presente bando o risultano non idonei dovranno in ogni caso compilare il suddetto format on-line disponibile sul sito www.ardsubasilicata.it.

8 E' necessario **pena esclusione** indicare l'istituto di credito e il codice IBAN del proprio conto corrente dove sarà accreditato l'eventuale importo della borsa di studio spettante (art.12 del decreto legge 201, entrato in vigore il 6 dicembre 2011, limita l'utilizzo dei contanti, nelle transazioni superiori a € 1.000,00).

ART. 10 MOTIVI DI ESCLUSIONE

1 Costituisce espressamente motivo di esclusione il mancato rispetto, anche solo parziale, delle prescrizioni riportate nel presente bando, ed in particolare:

2 Non essere iscritti allo schedario A.R.D.S.U. e/o non aver rinnovato detta iscrizione per l'a.a. in corso nei termini e con le modalità indicate;

3 non risultare iscritti per l'a.a. 2015/16 ad uno dei corsi di studio di cui al precedente art.1 e di non aver pagato la tassa regionale **(solo per gli studenti iscritti ai DUS, Conservatori e Seminario e scuola di teologia sede di Potenza)**;

4 non aver redatto domanda (o averlo fatto non inserendo tutti i dati e le informazioni chieste) sul format on-line disponibile sul sito www.ardsubasilicata.it,

5 non aver spedito la domanda e la documentazione di supporto nei termini e con le modalità sopra indicate a mezzo PEC Posta Elettronica Certificata rilasciata dall'ARDSU;

6 non aver compilato la domanda in forma di autocertificazione e di aver allegato i file in modo errato o non leggibili;

7 di non aver indicato il codice IBAN o aver riportato un codice IBAN non intestato al richiedente del beneficio per l'accredito di somme superiori a € 1.000,00;

8 non aver dichiarato l'anno di prima immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università o Istituto superiore di grado universitario o di essere già stato iscritto ad altra università;

9 di non aver presentato la certificazione ISEE/ISP alla segreteria UNIBAS o non averla allegata alla domanda di borsa di studio in formato PDF (solo per gli studenti non UNIBAS);

10 di risultare non iscritto all'Università per l'anno accademico 2015-2016 o di non aver effettuato il versamento delle tasse universitarie per l'a.a. 2015-2016 entro la scadenza del bando (escluso gli studenti che si iscrivono al 2°, 3°, 4°,5° e l'ultimo semestre primo livello e 2° anno e ultimo semestre secondo livello dell'università degli studi della Basilicata e chi è espressamente esonerato al pagamento);

11 non aver inoltrato la documentazione esclusivamente in formato PDF specificando esattamente cosa contiene il file allegato (es. contratto di locazione.pdf) insieme alla domanda e di aver allegato in modo non leggibile i file:

- a. *Tasse di iscrizione all'a.a. 2015-2016; **(solo per gli studenti iscritti ai DUS, Conservatori, Seminario e scuola di teologia sede Potenza, dottorati e Scuole di Specializzazione)***
- b. *Tassa regionale di € 140,00; **(solo per gli studenti iscritti ai DUS, Conservatori, Seminario e scuola di teologia sede Potenza)***
- c. *Nuova certificazione ISEE/ISP riferita ai redditi dell'anno 2014 (la certificazione ISEE/ISPEU sarà considerata valida solo se accompagnata dalla certificazione ISEE/ISP)*
- d. *Certificazione di reddito maturato nell'anno 2014 da fratelli o sorelle che lavorano presenti nel nucleo familiare;*

- e. *Contratto di locazione valido per gli studenti fuori sede entro il 27 ottobre 2015 ;*
 - f. *Certificazione di invalidità.*
 - g. *Autocertificazione del merito alla data del **10.08.2015** per gli iscritti ai **DUS e Corsi di Teologia e scuola di teologia sede Potenza, Conservatori di Potenza e Matera;***
 - h. *Per la certificazione della distanza chilometrica dalla città di residenza a quella che ospita la sede didattica del corso sarà valida esclusivamente quella allegata al presente bando tranne nei casi in cui non è presente tale certificazione; (per le sedi diversa da quella di Potenza e Matera);*
12. *agli studenti con età superiore ai 35 anni facendo riferimento all'anno di nascita (non oltre al 1980)*

Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione e compilazione delle graduatorie.

L'A.R.D.S.U. valuterà tale documentazione allegata o autocertificata con quella comunicata effettivamente dall'università e predisporrà le graduatorie definitive degli idonei al presente beneficio.

Ad ogni effetto, pena l'esclusione, farà fede la data generata automaticamente dal sistema.

ART. 11 RICORSI CON INOLTRO DOCUMENTAZIONE

1. Avverso le graduatorie entro e non oltre 10 giorni dalla loro pubblicazione l' avente titolo potrà spedire ricorso motivato, a mezzo PEC all'A.R.D.S.U. (**specificando in oggetto ricorso alla domanda borsa di studio indicando il numero del procedimento**);
2. Al ricorso dovrà essere allegata anche tutta la documentazione a supporto di quanto prima autocertificato, al pari di quanto dovuto dagli studenti idonei; in mancanza il ricorso si intenderà insanabilmente rigettato.
3. L'A.R.D.S.U. valuterà tali ricorsi e la connessa documentazione e laddove ci sono i requisiti di idoneità provvederà al reinserimento nelle graduatorie degli idonei al presente beneficio.
4. Ad ogni effetto, pena l'esclusione, farà fede la data rilevabile di spedizione.
5. Dopo la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie ogni eventuale altro ricorso va presentato al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di Potenza.

ART. 12 REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO

1. La borsa è revocata agli studenti:
 - a) iscritti al I° anno dei corsi di laurea e laurea specialistica che, entro il 30.11.2016, non hanno conseguito almeno 20 crediti (*nuovo ordinamento*);
 - b) si iscrivono per la prima volta al I° anno dei corsi attivati a norma del D.P.C.M. 30-04-1997 che entro il 30.11.2016 non hanno conseguito almeno n. 2 annualità (*vecchio ordinamento*);
 - c) sono vincitori di altre borse di studio, assegni di studio, ed eventuali altri contributi in denaro;
 - d) sono iscritti anche ad altri corsi universitari;
 - e) sono già in possesso di laurea (*tutti i tipi di corso*), si iscrivono per il conseguimento di una seconda laurea (*tutti i tipi di corso*), compresi i casi di studenti già in possesso di una laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono per il conseguimento di una laurea specialistica;
 - f) sono già in possesso di un diploma universitario e si iscrivono per il conseguimento di una laurea triennale;
 - g) si iscrivono ad un corso vecchio ordinamento nell'a.a. 2015-2016;
 - h) sono già in possesso di un diploma di specializzazione post lauream e si iscrivono per il conseguimento di un secondo diploma di specializzazione;
 - i) sono iscritti da un numero di anni superiore alla durata specificata all'art. 2 del presente bando: il conteggio degli anni parte dal I° anno di immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o Istituto superiore di grado universitario;
 - j) hanno rinunciato agli studi, anche in anni pregressi, e che si sono iscritti nell'a.a. 2015/16 o che sono stati già iscritti in a.a. precedenti, per la seconda volta al I° anno ad un corso di laurea, di laurea specialistica o laurea specialistica a ciclo unico presso qualsiasi Università e/o Istituto superiore di grado universitario;
 - k) hanno comunque prodotto dichiarazioni e/o documentazioni anche parzialmente mendaci o difformi da quanto indicato nell'autocertificazione iniziale;
 - l) che si ritirano dagli studi prima del termine dell'a.a. in corso.
2. In caso di revoca le somme se già riscosse devono essere restituite, senza indugio, secondo le modalità appositamente indicate.

ART. 13 ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITA' DELLE DOMANDE

1. In base ai D.P.C.M. del 30.04.1997 e del 9.04.2001 l'A.R.D.S.U. potrà effettuare in qualsiasi forma e momento controlli sulla veridicità di quanto attestato e/o documentato dagli studenti risultati idonei, e verifiche fiscali per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza
2. A tal fine potrà essere richiesta ad ogni studente e ad ogni soggetto pubblico interessato tutta la documentazione necessaria, ai sensi degli artt. 2 ed 11 del D.P.R. 403/1998.
3. In caso di accertata dichiarazione e/o documentazione anche parzialmente non veritiera, oltre all'applicazione di eventuali norme penali, lo studente decade dal beneficio, perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, ed è soggetto, quale sanzione amministrativa, al pagamento di una somma pari al doppio di quella riconosciutagli anche in servizi (*di recente, su accertate anomale dichiarazioni dei redditi, in vari casi sono stati revocati i benefici concessi e comminate le pesanti sanzioni previste*).

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati richiesti in autocertificazione e la documentazione prodotta sono indispensabili per l'istruttoria delle istanze, l'elaborazione delle graduatorie e l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente bando e saranno trattati in conformità al Decreto Legislativo 196/2003; fornire tali dati, quindi, è obbligatorio e la loro mancata o tardiva presentazione porta automaticamente all'esclusione dai presenti benefici.
2. Tutti i dati così trattati, sia di reddito che di merito, sono da intendersi pubblici.

ART. 15 RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della Legge 241/90 responsabile del procedimento per l'assegnazione delle borse di studio per l'a.a. 2015/16 è il Dott. Rocco GRECO, Direttore dell'A.R.D.S.U.

ART. 16 NORMA DI RINVIO

1. Ad ogni effetto quanto precisato nel presente bando è vincolante per la partecipazione ai benefici di cui trattasi.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, troveranno applicazione le citate norme sul diritto allo studio universitario, le leggi regionali ed i vigenti regolamenti, di cui si potrà prendere visione presso gli Uffici dell'A.R.D.S.U.

Potenza, 22 luglio 2015

Il Direttore

Dott. Rocco GRECO

Il Presidente

Arduino Domenico Federigo LOSPINOSO SEVERINI